

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1973

relativa all'applicazione dell'articolo 31 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969
relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti il regime del perfezionamento attivo

(73/37/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa al regime del perfezionamento attivo ⁽¹⁾, modificata con direttiva del Consiglio del 27 giugno 1972 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 31 paragrafo 1, della citata direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati statistici relativi al complesso delle operazioni di perfezionamento che si effettuano sul loro territorio; che, a norma del paragrafo 3 del succitato articolo 31, quando specifiche esigenze, nell'ambito del perfezionamento attivo di alcuni prodotti, lo richiedano, possono essere emanate — secondo la procedura definita nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 28 — le disposizioni relative a:

- la comunicazione di dati supplementari a completamento delle segnalazioni indicate nei precedenti paragrafi;
- la periodicità con la quale tali segnalazioni e dati supplementari debbono essere trasmessi;

considerando che è sembrato necessario poter disporre di dati supplementari riguardanti il regime del perfezionamento attivo di alcuni prodotti, particolarmente delle uova, e di assegnare alla comunicazione dei dati una periodicità appropriata;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del Comitato del perfezionamento attivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'articolo 2, le informazioni previste all'articolo 31 della direttiva n. 69/73/CEE

del 4 marzo 1969 debbono essere fornite per ogni mese solare, sulla base di 1 000 unità di valuta nazionale, prima della fine del mese seguente.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano:

- a) alle merci importate in regime di perfezionamento attivo e che, al momento dell'entrata in vigore di questa direttiva, sono classificate nelle seguenti sottovoci tariffarie della tariffa doganale comune:
 - 04.05 A I b)
 - 04.05 B I a) 1
 - 04.05 B I a) 2
 - 04.05 B I b) 1
 - 04.05 B I b) 2
 - 04.05 B I b) 3
 - 35.02 A II a) 1
 - 35.02 A II a) 2
- b) ai prodotti compensatori esportati al di fuori del territorio doganale della Comunità e classificati nelle sottovoci tariffarie indicate alla lettera a), fatta eccezione di quelli classificati alla sottovoce tariffaria 04.05 A I b).

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° marzo 1973.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 5. 7. 1972, pag. 16.